

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

<b>Oggetto</b>	servizio di manutenzione full-risk per un tomografo PET/CT mod. GE Discovery IQ e accessori
<b>Valore globale stimato dell'appalto</b>	€ 308.750,00= (IVA 22% esclusa), di cui € 23.750,00 per opzione di proroga (massimo 3 mesi).
<b>Base d'asta a ribasso</b>	€ 285.000,00 (IVA 22% esclusa)
<b>Procedura adottata</b>	procedura aperta ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 36/2023
<b>Decisione a contrarre</b>	Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di Tecnomed n. 55 del 18/10/2023 e n. 56 del 29/11/2023
<b>ID Gara:</b>	CdC.2024/10/543
<b>Codice Identificativo Gara:</b>	B17938C281
<b>Criterio di aggiudicazione</b>	offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, del D. Lgs. 36/2023
<b>RUP – Responsabile Unico del Progetto</b>	Dott. Sergio Todde - Direttore Generale di Tecnomed - Fondazione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca
<b>UOR – Unità Operativa Responsabile per la procedura di gara ex art. 62, c. 6, lett. g), D.lgs. 36/23 (Convenzione prot. n. 46056/21 del 06/04/2021)</b>	Area Infrastrutture ed Approvvigionamenti – Settore Centrale di Committenza e Gestione Contratti – Ed. U9 – Piano R – Viale dell'Innovazione 10 – Milano – email: <a href="mailto:centrale.committenza@unimib.it">centrale.committenza@unimib.it</a>
<b>Referenti pratica</b>	Dott. Andrea Ambrosiano – Tel. 02.6448.6069 Dott.ssa Lucrezia Losi – Tel. 02.6448.6102

## Sommario

<b>Art. 1 - Descrizione del servizio e obblighi dell'Appaltatore</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2– Importo e durata del contratto</b>	<b>4</b>
<b>Art. 3– Modifica del contratto in fase di esecuzione</b>	<b>4</b>
<b>Art. 4– Revisione prezzi</b>	<b>5</b>
<b>Art. 5 – Penali</b>	<b>5</b>
<b>Art. 6 - Forza maggiore</b>	<b>5</b>
<b>Art. 7 - Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito</b>	<b>6</b>
<b>Art. 8- Responsabilità ed oneri dell'Appaltatore</b>	<b>6</b>
<b>Art. 9- Danni a terzi</b>	<b>7</b>
<b>Art. 10– Fatturazione e Pagamenti</b>	<b>7</b>
<b>Art. 11 Verifica di conformità/verifiche in corso d'esecuzione</b>	<b>8</b>
<b>Art. 12 Verifica di conformità finale</b>	<b>8</b>
<b>Art. 13 –RUP e Referente per l'esecuzione del contratto</b>	<b>8</b>
<b>Art. 14- Responsabile del servizio per l'Appaltatore</b>	<b>9</b>
<b>Art. 15 – Clausola risolutiva espressa</b>	<b>9</b>
<b>Art. 16 – Ulteriori cause di risoluzione contrattuale</b>	<b>9</b>
<b>Art. 17 - Aggiunte al contratto</b>	<b>10</b>
<b>Art. 18 - Domicilio legale</b>	<b>10</b>
<b>Art. 19 – Legge applicabile al contratto</b>	<b>10</b>
<b>Art. 20 – Controversie</b>	<b>10</b>
<b>Art. 21 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari</b>	<b>10</b>
<b>Art. 22 – Norma di rinvio</b>	<b>11</b>
<b>Art. 23 – Tutela della Privacy</b>	<b>11</b>
<b>Art. 24 – Rischi da interferenze e relativi oneri per la sicurezza</b>	<b>11</b>
<b>Art. 25 - Composizione capitolato</b>	<b>11</b>

### **Art. 1 - Descrizione del servizio e obblighi dell'Appaltatore**

La prestazione riguarda il **servizio di manutenzione con garanzia a copertura totale (*full risks*), assistenza tecnica, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria *on site*** per un tomografo **PET/TC mod. GE Discovery IQ**.

Il Tomografo è installato presso la struttura complessa di Medicina Nucleare dell'IRCCS Fondazione San Gerardo dei Tintori, Via Pergolesi 33, 20900 – Monza, ed ha le seguenti caratteristiche:

- Anno di installazione: 2014
- PET Discovery IQ
- Park 4.0 upgrade kit
- TC Optima 540, 16 strati
- Workstation di refertazione AW7
- Software: pet\_comet.95.HP\_P\_P16\_G\_GTLNI:8x8x5\_bgo
- Accessori: i) sistema RPM Varian; ii) iniettore Medrad mod. Stellant

A far data dalla sua installazione, l'attrezzatura è stata sottoposta a regolari interventi di manutenzione preventiva.

L'Appaltatore dovrà risolvere tempestivamente e integralmente a proprie spese tutti i guasti e i problemi di natura tecnica ed eventualmente sostituire le parti difettose, compresi gli accessori e le informatizzazioni, nonché effettuare l'eventuale manutenzione ordinaria, secondo le tempistiche prestabilite.

Il **pacchetto di assistenza** deve prevedere almeno:

- due interventi / anno di manutenzione preventiva;
- un numero illimitato di interventi di manutenzione correttiva;
- la fornitura delle parti di ricambio necessarie alla corretta esecuzione dell'intervento, senza limitazioni e franchigie, adeguate alla tipologia di intervento previsto e perfettamente compatibili con l'attrezzatura sulla quale dovranno essere installate;
- l'impresa dovrà essere dotata di tutta la strumentazione e di tutti gli utensili necessari a svolgere gli interventi di manutenzione;
- servizio di assistenza telefonica attraverso *Hot-Line* o tramite posta elettronica (l'impresa dovrà indicare uno o più numeri telefonici di riferimento e un indirizzo di posta elettronica); in ogni caso, il centro chiamate provvederà a rilasciare un numero identificativo della richiesta di intervento e ad inoltrarlo, unitamente a data e ora di apertura dell'intervento, nonché all'indicazione del tipo di guasto, all'indirizzo e-mail che verrà indicato da Tecnomed;
- eventuale teleassistenza, collegamento remoto delle macchine per manutenzione, configurazione, soluzione di problemi legati all'uso;

- qualora il problema non sia risolvibile in modo remoto, deve essere effettuato l'intervento "on-site" di un tecnico specializzato entro massimo 8 ore lavorative dal ricevimento della richiesta.

L'intervento di manutenzione preventiva dovrà essere effettuato presso la struttura Ospedaliera indicata, nell'orario di volta in volta concordato.

L'Appaltatore deve garantire l'attrezzatura, compresi gli accessori, i sistemi informatici (software) e le informatizzazioni in generale, nonché le workstation di refertazione e gli accessori, con la formula a copertura totale, comprensiva di manutenzione ordinaria e straordinaria e assistenza tecnica *on site*, con intervento entro massimo 8 ore lavorative dal ricevimento della richiesta, nonché **intervento risolutivo entro massimo 6 giorni lavorativi** dalla medesima.

Qualsiasi impedimento o ritardo nelle prestazioni sopra indicate dovrà essere adeguatamente motivato, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 5 ("Penali").

Resta inteso che, qualora durante l'esecuzione del contratto le apparecchiature dovessero evidenziare prestazioni non adeguate, imputabili all'impiego di parti di ricambio non compatibili con le attrezzature medesime o comunque non adeguate o difettose, l'impresa aggiudicataria, senza alcun onere per la Fondazione, si farà carico di sostituire le stesse con altre di caratteristiche idonee.

### **Art. 2– Importo e durata del contratto**

Il valore complessivo del contratto è a ribasso su **€ 285.000,00=** (IVA 22% esclusa), presunti e non garantiti. Tale importo si intende comprensivo di tutti gli oneri correlati all'effettuazione della prestazione contrattuale stessa.

Il servizio oggetto del presente appalto avrà durata di **anni 3 (tre)** con decorrenza dalla stipula del contratto, ovvero di effettivo inizio delle prestazioni, in caso di esecuzione anticipata dello stesso ai sensi di legge (art. 17, c. 8, D.Lgs. 36/23). È prevista la possibilità di proroga, per un periodo massimo di 3 mesi, agli stessi patti e condizioni, applicando il medesimo ribasso di gara, attivabile a discrezione della Fondazione con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di scadenza del contratto, ai sensi dell'art. 120 c.10, lett. a), del D.Lgs. 36/2023.

### **Art. 3– Modifica del contratto in fase di esecuzione**

Potranno essere introdotte modifiche al contratto solo per iscritto e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art.120 del D.Lgs. 36/23.

Rimane riservata alla Fondazione Tecnomed l'insindacabile facoltà di disporre interventi volti a risolvere aspetti di dettaglio nell'esecuzione della prestazione che non comportino aumento dell'importo contrattuale.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il

contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stesso.

#### **Art. 4– Revisione prezzi**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi.

#### **Art. 5 – Penali**

Fatta salva l'ipotesi di sussistenza di cause di forza maggiore, in conseguenza di un qualunque inadempimento contrattuale che determini il **fermo completo delle attività** oltre il tempo limite per l'intervento risolutivo, di cui all'art. 1 del presente capitolato, la Fondazione applicherà, ai sensi dell'art. 1382 c.c., una penale di importo pari a **€ 3.000,00/die**.

Per qualunque altra circostanza che determini un ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali previste, la Fondazione si riserva di applicare una penale di importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato in misura giornaliera, in base a quanto previsto dall'art.126 del D.Lgs.n. 36/2023.

La penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata, inviata a mezzo PEC, alla quale l'impresa appaltatrice avrà facoltà di opporre controdeduzioni entro 10 giorni dalla contestazione medesima. Qualora, entro il termine di dieci giorni, la Società non abbia effettuato il pagamento o non abbia dato nessun riscontro alla richiesta di pagamento, ovvero abbia fornito giustificazioni oggettivamente non idonee o non soddisfacenti, Fondazione Tecnomed provvederà ad incamerare l'importo dovuto direttamente dal deposito cauzionale. La Società dovrà successivamente provvedere all'immediato reintegro della cauzione.

In alternativa, su richiesta dell'Impresa aggiudicataria, l'importo delle penali potrà essere decurtato dalla prima fattura utile, purché espressamente e correttamente contabilizzato.

In caso di grave inosservanza delle prescrizioni contrattuali ed in caso di applicazione delle penali per un ammontare totale che superi il 10% dell'importo contrattuale complessivo (al netto dell'IVA) Fondazione Tecnomed considererà risolto di diritto il contratto, procedendo all'incameramento dell'intero deposito cauzionale, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che Fondazione Tecnomed ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

#### **Art. 6 - Forza maggiore**

Nel caso in cui l'Appaltatore, per motivi ad esso non imputabili, non fosse in grado di effettuare la prestazione contrattuale nei termini previsti, può chiedere per iscritto, motivata proroga che, se ritenuta giustificata, verrà concessa dalla Fondazione.

Per ogni altro ritardo nell'esecuzione, la Fondazione si riserva il diritto di applicare le penali previste, con la procedura di cui all'art. 5, nonché – nel caso in cui l'Appaltatore non si dimostri in grado di fare fronte agli impegni contrattuali assunti - il diritto di recedere dal contratto stesso, incamerando l'intero importo di cui alla garanzia definitiva prodotta, fatto salvo il maggior danno subito.

La presentazione da parte dell'Appaltatore di domande intese ad ottenere spostamenti dei termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni e chiarimenti non comporta automaticamente l'interruzione della decorrenza dei termini.

Il mancato adeguamento a nuove disposizioni legislative entro un termine ritenuto congruo da Fondazione Tecnomed e/o comunque reso obbligatorio ed improrogabile da normative nazionali e comunitarie produrrà la risoluzione del contratto.

#### **Art. 7 - Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito**

È vietata la cessione sotto qualsiasi forma di tutto o parte del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

È ammessa la cessione del credito, subordinatamente all'autorizzazione della Fondazione. La cessione può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa e deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. L'Appaltatore dovrà notificare la cessione del credito a Tecnomed, Fondazione dell'Università di Milano-Bicocca, Via Pergolesi 33 – 20900, Monza, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, a mezzo messo comunale o ufficiale giudiziario. La Fondazione autorizzerà o meno la cessione medesima, secondo i termini e le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, previa verifica di cui all'art. 48-bis, D.P.R. n. 602/73, in capo al soggetto cedente. In caso di consenso alla cessione, la medesima verifica verrà effettuata, al momento dell'effettivo pagamento, nei confronti del soggetto cessionario.

#### **Art. 8- Responsabilità ed oneri dell'Appaltatore**

La prestazione è erogata con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio dell'Appaltatore, il quale, a totale esonero della Fondazione Tecnomed, deve ottemperare alle disposizioni in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro e di quant'altro possa, comunque, interessare il servizio.

L'Appaltatore garantisce, in ogni tempo, Fondazione Tecnomed contro qualsiasi pretesa di terzi derivante da propria inadempienza, anche parziale, delle norme contrattuali o di qualsiasi vincolo di legge.

### **Art. 9- Danni a terzi**

L'Appaltatore è tenuto, sempre e in ogni caso, tanto verso Fondazione Tecnomed quanto verso i terzi, a rispondere di tutti i danni alle persone, agli animali ed alle cose, derivanti dalle prestazioni oggetto del servizio.

Le eventuali spese, anche giudiziali, che Fondazione Tecnomed dovesse sostenere per i danni provocati dall'Appaltatore sono integralmente a carico di quest'ultimo, che sarà tenuto prontamente a rimborsarle su semplice richiesta della Fondazione.

In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a manlevare Fondazione Tecnomed da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del servizio, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese.

### **Art. 10- Fatturazione e Pagamenti**

In ottemperanza all'art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007, la fatturazione deve essere effettuata in forma elettronica, con l'indicazione del seguente Codice Unico Ufficio: **SUBM70N**.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato indicato dall'Appaltatore, secondo quanto previsto dall'art. 3, D.Lgs. n.136/2010, previa verifica di conformità. L'Appaltatore dovrà emettere le fatture con cadenza trimestrale. Ai sensi dell'art. 11, c. 6 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore dovrà operare, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 per cento che dovrà risultare esplicitamente indicata sul documento contabile emesso. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Fondazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva e ricezione della fattura relativa all'importo complessivo delle trattenute. L'Appaltatore dovrà indicare in fattura il dettaglio dei servizi/forniture prestati per i quali viene richiesto il pagamento.

Qualora il documento contabile emesso non fosse conforme a quanto sopra indicato, la Fondazione sarà autorizzata a non procedere al pagamento o a rifiutare il documento attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) - senza che ciò comporti alcun aggravio di costi e/o il decorrere di interessi di mora - e a richiedere l'emissione di un nuovo documento contabile regolarmente costituito.

Dagli importi fatturati potranno essere detratte le somme eventualmente dovute alla Fondazione a titolo di penale per inadempienze contrattuali ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso dovuti; tale detrazione dovrà risultare esplicitamente indicata sul documento contabile emesso. Non si darà luogo ad anticipazioni sull'importo contrattuale.

### **Art. 11 Verifica di conformità/verifiche in corso d'esecuzione**



Il servizio sarà soggetto a verifica di conformità per certificare che le prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Le attività di verifica saranno effettuate con cadenza trimestrale, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione di completamento delle attività oggetto dell'appalto da parte dell'Aggiudicatario. Durante le suddette operazioni, la Fondazione ha altresì la facoltà di chiedere all'Aggiudicatario tutte quelle prove atte a definire il rispetto delle specifiche dichiarate e quant'altro necessario a definire il buon funzionamento del servizio. L'esito positivo della verifica non esonera l'Aggiudicatario dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell'ambito delle attività di verifica di conformità e successivamente riscontrati. All'esito positivo della verifica (e comunque entro un termine non superiore a sette giorni) il R.U.P. rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il relativo pagamento è effettuato ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura. La cauzione definitiva è svincolata, ai sensi dell'art. 117, c. 8, D.lgs. 36/2023, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito.

#### **Art. 12 Verifica di conformità finale**

Entro 6 mesi dall'avvenuta ultimazione di tutte le prestazioni ovvero in un momento successivo concordato dalla Parti, il R.U.P. provvede all'emissione del Certificato di verifica di conformità ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023.

All'esito positivo della verifica (e comunque entro un termine non superiore a sette giorni) il R.U.P. rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura a saldo da parte dell'Appaltatore. Il relativo pagamento è effettuato ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura. La cauzione definitiva è svincolata, ai sensi dell'art. 117, c. 8, D.lgs. 36/2023, per l'intero importo garantito.

Si applicano in ogni caso gli articoli 36 ss. dell'Allegato II.14 – “Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità” al D.Lgs. 36/23.

#### **Art. 13 –RUP e Referente per l'esecuzione del contratto**

La Fondazione si riserva di individuare un proprio Referente interno per l'esecuzione del contratto, con il compito di interfacciarsi con il fornitore aggiudicatario e di coadiuvare il RUP nelle attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, al fine di assicurare la regolare esecuzione dello stesso, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.



#### **Art. 14- Responsabile del servizio per l'Appaltatore**

Per la regolare esecuzione del Contratto, l'Appaltatore, prima dello svolgimento del servizio, deve nominare un Referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività connessa al servizio.

Fondazione Tecnomed, nella persona del RUP o suo eventuale incaricato, si rivolgerà direttamente al Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'Appaltatore.

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato da Fondazione Tecnomed dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Appaltatore.

In caso di impedimento del Referente, l'Appaltatore dovrà darne tempestivamente notizia al RUP indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

#### **Art. 15 – Clausola risolutiva espressa**

Fatto salvo quanto disposto dall'art.122 del D.Lgs. 36/2023 l'Università risolverà di diritto il contratto:

- per le inadempienze contrattuali gravi quali, ad esempio, la cessione del contratto o il subappalto non autorizzato;
- quando l'Appaltatore non sia in grado o si rifiuti ingiustificatamente di svolgere, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del contratto;
- in caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale complessivo (al netto dell'IVA);
- in caso di mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.).

Nei suddetti casi, la Fondazione avrà diritto di incamerare, salvo maggior danno subito, l'intera cauzione versata ed avrà diritto a ritenere a garanzia ogni altra somma dovuta all'Appaltatore a qualsiasi titolo, sino a completo risarcimento.

#### **Art. 16 – Ulteriori cause di risoluzione contrattuale**

La Fondazione, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16 Aprile 2013 n.62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) è tenuta a estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dalla citata normativa a tutti i collaboratori o consulenti nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore della Fondazione, e a prevedere apposite clausole di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi medesimi.

La Fondazione pertanto procederà alla risoluzione del contratto qualora l'appaltatore:

- offra a dipendenti della Fondazione, con i quali entri in contatto in ragione dell'attività contrattuale, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia. Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore, in via orientativa, a euro 150, anche sotto forma di sconto;
- ponga in essere gravi e reiterate inadempienze rispetto all'obbligo di operare con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità nei confronti dei fruitori del servizio, nell'ipotesi che lo svolgimento del servizio medesimo comporti un rapporto diretto con il pubblico;
- diffonda e comunichi a terzi dati, informazioni e notizie in genere, aventi natura riservata, di cui venga a conoscenza in funzione dello svolgimento dell'attività contrattuale.

#### **Art. 17 - Aggiunte al contratto**

Al contratto potranno essere apportate tutte quelle modifiche e quegli adattamenti che la pratica e le esigenze della Fondazione dovessero richiedere, previo accordo fra le Parti; le anzidette modifiche dovranno essere contenute in apposito atto sottoscritto da entrambe le Parti ovvero stabilite a mezzo scambio di lettera.

#### **Art. 18 - Domicilio legale**

Per l'esecuzione del contratto le Parti eleggono domicilio nelle rispettive sedi legali.

#### **Art. 19 – Legge applicabile al contratto**

Il contratto oggetto della presente procedura sarà disciplinato dalla legge italiana.

#### **Art. 20 – Controversie**

Il Foro di Milano sarà l'unico competente a giudicare su eventuali controversie in dipendenza del contratto d'appalto.

#### **Art. 21 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08. 2010 n. 136 e successive modifiche.

È fatto obbligo all'Appaltatore di inserire in tutti i contratti che verranno da quest'ultimo sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010; di tali contratti dovrà essere tempestivamente fornita copia alla Fondazione.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Fondazione ed alla Prefettura Territoriale del Governo della provincia di Milano dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 22 – Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa rinvio al D.Lgs.31 marzo 2023, n. 36, oltre che al Codice Civile.

#### **Art. 23 – Tutela della Privacy**

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, si informa che l'Università degli Studi di Milano-Bicocca e Fondazione Tecnomed sono contitolari del trattamento dei dati personali. I dati forniti o comunque acquisiti nel corso dell'esecuzione del servizio verranno trattati secondo le finalità contrattuali ed istituzionali, nel rispetto della normativa vigente sulla riservatezza e segretezza dei dati. L'informativa privacy è disponibile al seguente link: [https://fondazionetecnomed.it/wp-content/uploads/2021/10/Informazioni-minime\\_accordo\\_Bicocca-Tecnomed.pdf](https://fondazionetecnomed.it/wp-content/uploads/2021/10/Informazioni-minime_accordo_Bicocca-Tecnomed.pdf)

#### **Art. 24 – Rischi da interferenze e relativi oneri per la sicurezza**

Ai fini della presente gara si allega bozza del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008; si specifica che non sono previsti oneri di sicurezza.

#### **Art. 25 - Composizione capitolato**

Il presente Capitolato è composto da 25 articoli redatti in complessive n.12 pagine (esclusi allegati).

Il Responsabile Unico del Progetto  
Direttore Generale  
Dott. Sergio Todde  
[f.to digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/05]

Allegati:

- *Allegato 1 – Bozza di DUVRI (pagg. n. 28 comprensive di allegato “OPUSCOLO INFORMATIVO - Rischi lavorativi specifici negli ambienti dell’ASST MONZA e misure di prevenzione ed emergenza”).*

*Documento originale conservato agli atti della Stazione Appaltante*

Unità Operativa Responsabile: Area Infrastrutture e Approvvigionamenti - Settore Centrale di Committenza e Gestione Contratti  
Estensore: Dott.ssa Lucrezia Losi

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA  
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano  
TEL. +39.2.6448.1 – Casella PEC: [ateneo.bicocca@pec.unimib.it](mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it)  
C.F. / P. IVA 12621570154